



COMUNE DI PONTOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25037

TEL (030) 7479200

PROT. Nr. 97

Nr. 03/06 REG. ORD.

ORDINANZA

Oggetto : Istituzione del divieto di campeggio ai non autorizzati, con sacchi a pelo, tende, roulotte, camper, autocaravan ed attrezzature similari, su tutto il territorio comunale.

IL RESPONSABILE

- Considerato che, nell'ambito del territorio comunale, al di fuori di occasioni di manifestazioni, non esistono aree pubbliche attrezzate di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica ed allacci per le acque di scarico in fogna che possano consentire il campeggio e/o lo stazionamento di persone tramite l'utilizzo di camper, autocaravan, roulotte, tende ed attrezzature similari ;
- Attesa la propria competenza all' adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 ;
- Rilevato che il fenomeno del campeggio abusivo produce effetti pesantemente negativi dal punto di vista del decoro del paese e, nel contempo, costituisce un potenziale grave pericolo per la salute pubblica, atteso che, nei luoghi ove avvengono tali campeggi, è stato accertato il moltiplicarsi di accumuli di rifiuti e formazioni di latrine a cielo aperto ;
- Considerato, altresì, che l'occupazione di alcune aree con i mezzi e le attrezzature sopraccitate, ai fini del campeggio, non consente la fruibilità delle stesse secondo la loro giuridica destinazione di strade adibite alla circolazione di veicoli e persone e che, pertanto, si rende necessario vietarne la sosta a quelli non autorizzati ;
- Ritenuto, inoltre, che il campeggio mediante la sosta dei veicoli e/o l'installazione delle attrezzature di cui sopra, comporta l'occupazione di suolo pubblico abusivo e che, pertanto, tale comportamento prefigura anche violazione alle norme dettate dal regolamento comunale relativo alla C.O.S.A.P. ;
- Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie ;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ;
- Visto il Regolamento Comunale relativo alla C.O.S.A.P.
- Visto l'art. 11 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana ;
- Visti gli artt. 7 e 185 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento ;

ORDINA

E' vietata, eccetto singole e specifiche autorizzazioni, la sosta con veicoli, camper, autocaravan, roulotte (siano esse agganciate o staccate dai veicoli), tende ed attrezzature similari, utilizzati ai fini del campeggio e dello stazionamento di persone, su tutto il territorio comunale.

Tale divieto sarà segnalato attraverso l'istituzione di idonea segnaletica stradale verticale da posizionarsi in tutte le strade di ingresso del territorio del Comune, e mediante la notifica della presente Ordinanza, agli interessati, la quale avrà valenza di diffida a rimuovere i mezzi e le attrezzature dal territorio comunale, entro il termine massimo di due ore dalla notifica dell'atto.

L'inosservanza del presente provvedimento, sarà punito con l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, con conseguente rimozione coatta dei veicoli, dalle norme contenute nel regolamento comunale relativo alla C.O.S.A.P., con l'applicazione del relativo canone, e da tutte le norme vigenti in materia.

I veicoli rimossi saranno restituiti previo pagamento delle spese di rimozione e di custodia.

Le forze dell'ordine sono incaricate di fare rispettare la presente ordinanza e di punire gli eventuali trasgressori secondo i termini di Legge.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e dell'art. 5, comma 3, della Legge 7/8/2000 n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", si evidenzia che il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. di Brescia, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, oppure in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla residenza Municipale li, 5 Gennaio 2006



Capo Area
Istruttore Direttivo di Polizia Locale
Pedone Mauro